



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO "PRIMO LEVI" - RIVOLI (TO)

Cod. Fiscale 95597980010

Cod. Meccanografico TOIC872009

Prot. n. 5270

Rivoli, 13 novembre 2014

REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI

nell'Istituto Comprensivo "Primo Levi" – Rivoli

La valutazione scolastica ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento scolastico e il rendimento complessivo degli alunni. Le verifiche intermedie, periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal P.O.F. definito dalle istituzioni scolastiche (Cfr. Allegati: POF e Curricolo di Istituto). Il Collegio dei Docenti, presieduto dal Dirigente scolastico, definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Le istituzioni scolastiche assicurano alle famiglie una informazione tempestiva circa il processo di apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico avvalendosi, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di privacy, anche degli strumenti offerti dalle moderne tecnologie. Entrambi gli aspetti, modalità e criteri di valutazione e informazione alle famiglie, sono disciplinati da questo Regolamento.

1 – PREMESSA GENERALE: monitoraggio, verifica e valutazione degli alunni

La valutazione degli alunni è un momento fondamentale del processo di insegnamento e apprendimento. Viene attuata in tempi diversi con differenti funzioni e valenze comportando quindi l'impiego di molteplici strumenti, criteri e modalità.

Gli alunni sono valutati mediante **una valutazione interna** che prende in considerazione i seguenti ambiti: **Apprendimento, Comportamento, Competenze**. Nel corso dell'anno scolastico vengono attuati tre tipi di valutazione:

1. valutazione diagnostica
2. valutazione formativa
3. valutazione sommativa.

In ciascuna di esse vengono analizzati e misurati sia criteri trasversali, cioè comuni a tutte le materie, sia i criteri specifici di ogni disciplina.

1.1 - Valutazione diagnostica

Viene effettuata all'inizio dell'anno scolastico e serve a definire la situazione di partenza dei singoli allievi, ma anche delle classi. Ha una funzione determinante perché, consente di delineare la programmazione del Consiglio di classe e quella delle diverse discipline.

Gli strumenti di questa valutazione possono essere prove d'ingresso disciplinari spesso unificate, concordate nelle riunioni per materia e riviste ogni anno per valutarne l'efficacia e l'utilità. Possono consistere in questionari a risposte aperte e/o chiuse, in produzioni scritte o in prove pratiche. Sono prove oggettive i cui risultati possono essere confrontati tra le varie classi. Tali prove sono affiancate da osservazioni sistematiche sul comportamento, sull'approccio alle attività e sulle modalità operative e relazionali.

Le prove e le osservazioni valutano i criteri disciplinari, ma consentono anche, attraverso il contributo che i singoli criteri danno agli obiettivi interdisciplinari, di definire il livello di partenza dei singoli allievi, attraverso la mediazione del Consiglio di classe.

La valutazione diagnostica si realizza all'incirca nel primo mese di scuola e viene espressa in occasione dei Consigli di classe del mese di ottobre.

1.2 - Valutazione formativa

E' il tipo di valutazione che viene effettuata nel corso dell'anno scolastico e che ha la funzione di verificare sia il livello di apprendimento degli allievi, sia la validità dell'intervento didattico sui singoli e sulla classe. È da questa valutazione che scaturiscono gli interventi di recupero o di potenziamento sugli allievi ed eventuali modifiche alla programmazione prevista ad inizio anno. Essa è formativa infatti perché fornisce un *feed-back* essenziale agli allievi e agli insegnanti al fine di correggere il processo di insegnamento/apprendimento, contribuendo così a rendere funzionale il processo formativo.

Gli strumenti utilizzati sono anche in questo caso prove oggettive, verifiche scritte e orali, prove pratiche e altro che i singoli insegnanti predispongono. Non si tratta infatti di strumenti unificati, perché ogni classe segue un proprio percorso. Questo non esclude tuttavia che alcuni insegnanti, lavorando in parallelo su classi in situazioni simili, possano utilizzare le stesse prove di verifica. Di norma le verifiche sia orali sia scritte sono tre per ogni trimestre o quadrimestre (cfr. (artt. 412-414 Regio Decreto 26/4/1928 n. 1297), avendo cura che le medesime non siano somministrate in numero superiore a due per giornata scolastica.

Poiché le modalità dell'intervento valutativo possono differire tra le diverse discipline, il Collegio dei docenti ritiene opportuno definire comunque alcune linee comuni:

- le verifiche concludono generalmente specifiche unità didattiche;
- per ogni prova deve essere chiarito che cosa essa misuri, riportando tutto ai criteri disciplinari della scheda;
- le prestazioni richieste, in relazioni ai singoli criteri, possono variare ed essere quindi valutate diversamente, in base alle capacità iniziali degli allievi.

I criteri della valutazione e i voti espressi in decimi

La valutazione del rendimento scolastico degli studenti viene espressa in decimi come prescritto dall'art. 3 del decreto n° 137 del 1° settembre 2008 convertito in legge il 29/10/2008. Il Collegio dei docenti della nostra scuola ha concordato la correlazione fra i criteri di valutazione e i voti espressi in decimi così come espressi dalla presente tabella.

Voto	Criteri di valutazione
10	Conosce e rielabora in modo ampio ed approfondito i contenuti della disciplina. Utilizza costantemente i linguaggi specifici.
9	Conosce in modo completo i contenuti della disciplina. Utilizza i linguaggi specifici della disciplina.
8	Conosce in modo buono i contenuti della disciplina. Utilizzare in modo abbastanza appropriato il linguaggio specifico.
7	Possiede una conoscenza discreta dei contenuti della disciplina che espone in modo abbastanza appropriato.
6	Possiede una conoscenza superficiale dei contenuti della disciplina che espone con qualche incertezza.
5	Possiede una conoscenza parziale e frammentaria dei contenuti della disciplina che espone con difficoltà.
4	Non possiede una conoscenza sufficiente dei contenuti della disciplina.
3	Rifiuta l'interrogazione, viene sorpreso a copiare durante la prova scritta e quando la prova è in bianco.

Il Collegio dei docenti ritiene, tuttavia, che il voto numerico espresso nella valutazione del rendimento scolastico nelle singole discipline e nel comportamento nella pagella al termine del trimestre o quadrimestre, non debba essere inferiore a quattro.

Gli obiettivi **formativi** della programmazione educativa e didattica trasversali a tutte le discipline si suddividono in:

Educativi	Cognitivi
<ul style="list-style-type: none"> • rispettare le regole, • costruire il senso della legalità, • favorire un confronto libero e pluralistico, • saper discernere ciò che aiuta a crescere, • agire in modo consapevole, • rispettare l'ambiente, • interagire positivamente con compagni e adulti, • dimostrare capacità di autocontrollo e consolidare l'autonomia, • saper analizzare problemi e situazioni e adottare strategie conseguenti, • promuovere azioni finalizzate al miglioramento continuo del proprio contesto di vita, • essere in grado di elaborare un progetto di vita e adeguarlo ai cambiamenti. 	<ul style="list-style-type: none"> • ascoltare con attenzione, • comprendere e utilizzare linguaggi specifici, strumenti, attrezzi, • saper usare le varie parti del libro di testo, • padroneggiare conoscenze e abilità, • adoperare, per esprimersi e comunicare con gli altri, anche codici diversi dalla parola, • vivere la propria corporeità in modo responsabile, critico, creativo, attraverso l'esperienza motoria per raggiungere un equilibrato e armonico sviluppo della persona, • acquisire attraverso la musica, l'arte e il movimento capacità espressive da utilizzare in contesti diversi.

Indicatori per l'assegnazione del voto di comportamento

Il Collegio dei docenti ha deliberato gli indicatori per l'assegnazione del voto di comportamento in base alla normativa vigente. Essi sono specificati **nell'art. 2 dell'Allegato 3** del "Regolamento di Istituto", per comodità qui di seguito riportato.

Indicatori per la valutazione del comportamento nella scuola dell'infanzia

Le regole disciplinari per i bambini nella fascia d'età 3 – 6 anni sono tali da:

- promuovere comportamenti socialmente corretti tra bambini e bambine e tra questi e gli adulti,
- garantire l'interiorizzazione delle norme di sicurezza,
- favorire la cura di sé, dei propri oggetti e dei beni comuni, nel rispetto dell'altro,
- facilitare relazioni positive,
- utilizzare correttamente e serenamente gli spazi scolastici,
- condividere consapevolmente i materiali e gli arredi scolastici ed il loro utilizzo,

Indicatori per la valutazione del comportamento nella scuola primaria

Voto Ottimo	Rispetto scrupoloso del Regolamento di Istituto e delle norme disciplinari. L'alunno dimostra un comportamento partecipe e collaborativo all'interno della classe. E' sempre corretto e rispettoso delle norme che regolano la vita della scuola. Ha consapevolezza del proprio dovere e ha continuità nell'impegno.
Distinto	Rispetto regolare delle norme fondamentali relative alla vita scolastica. L'alunno dimostra un comportamento corretto, e generalmente rispettoso delle norme di convivenza civile che conosce e alle quali sa adeguarsi. Collabora con i compagni e gli insegnanti. Si impegna con regolarità nello svolgimento delle attività.
Buono	Episodi sporadici e non gravi di mancato rispetto del regolamento scolastico. L'alunno

	dimostra un comportamento talvolta non rispettoso delle regole della scuola e non sempre corretto nei confronti dei compagni e degli insegnanti. A volte disturba il normale svolgimento delle attività didattiche. La partecipazione è abbastanza regolare.
Sufficiente	Episodi di una certa gravità del regolamento scolastico. L'alunno dimostra un comportamento non sempre rispettoso delle regole della scuola e poco corretto nei confronti dei compagni e degli insegnanti. Partecipa al dialogo educativo in modo discontinuo. Disturba il normale svolgimento delle attività didattiche. Tali atteggiamenti comportano disagio per la classe.
Insufficiente	Ripetuti comportamenti scorretti e gravi infrazioni alle norme di istituto. L'alunno presenta comportamenti che manifestano un atteggiamento di rifiuto delle regole, mancanza di rispetto nei confronti dei compagni, degli insegnanti e di altre figure operanti nella scuola. Partecipa con scarso interesse e deve essere coinvolto continuamente con opportuni accorgimenti. Disturba il normale svolgimento delle attività didattiche, non porta a termine gli impegni presi. Spesso il suo atteggiamento diventa fonte di pericolo per gli altri. E' oggetto di frequenti richiami e segnalazioni con note scritte.

Indicatori per la valutazione del comportamento nella scuola secondaria

Voto: 10	L'alunno ha raggiunto pienamente gli obiettivi contenuti nella programmazione educativa e didattica
9	L'alunno ha conseguito in modo soddisfacente la maggior parte degli obiettivi contenuti nella programmazione educativa e didattica
8	L'alunno ha conseguito solo in alcuni ambiti gli obiettivi contenuti nella programmazione educativa e didattica
7	L'alunno non ha raggiunto la maggior parte degli obiettivi contenuti nella programmazione educativa e didattica
6	L'alunno è stato oggetto di sospensioni comminate a seguito di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui al "Regolamento di Istituto" tali da aver determinato, singolarmente, l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni
5	Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni

In base a quanto disposto da D.M. 5 del 16/01/2009, la votazione insufficiente sarà attribuita "*solo in presenza di comportamenti di particolare ed oggettiva gravità e dovrà essere adeguatamente motivata*". Tale valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva.

1.3 - Valutazione sommativa

Ha la funzione di fare il punto sui risultati raggiunti dagli allievi nel loro processo di apprendimento in relazione agli obiettivi della programmazione disciplinare, interdisciplinare ed educativa. In particolare vengono esaminate le molteplici variabili che concorrono nel processo di formazione e di maturazione del ragazzo, comprese le eventuali assenze effettuate nel corso dell'anno. Queste valutazioni si registrano sulla scheda di valutazione (pagella).

Non si fa riferimento a livelli standardizzati di prestazioni perché l'individualizzazione dell'insegnamento rende fondamentale e indispensabile il confronto delle abilità e conoscenze finali con la situazione di partenza dei singoli allievi. I Consigli di classe, dunque, definiscono e verbalizzano la valutazione dei ragazzi con particolari bisogni educativi, disagio socio-economici- familiare, con disagio linguistico-culturale, disagio nel comportamento o a rischio dispersione scolastica o pluriripetenti, sulla base del conseguimento degli obiettivi essenziali nella maggior parte delle discipline e nel comportamento.

2 - COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO DI VALUTAZIONE

Premesso che sulla Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 2009, n. 191, è stato pubblicato il nuovo Regolamento per la valutazione degli alunni, il D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 – ultima norma in ordine di tempo in materia di valutazione – si conferma che il docente ha la competenza per la valutazione in itinere degli apprendimenti dell'alunno in riferimento alla propria materia (Cfr. anche la Direttiva 113/2007 relativa agli interventi specifici di recupero e sostegno, gli articoli 4 e 5 del DPR n. 275/1999 sulla flessibilità didattica ed organizzativa dell'autonomia scolastica), mentre l'Organo collegiale competente per la valutazione dell'attività didattica e degli apprendimenti dell'alunno in fase finale è il Consiglio di classe con la presenza della sola componente docente nella sua interezza. *“La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti responsabili delle attività educative previste dai piani di studio personalizzati; agli stessi è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo”* (art. 8 D.L.gs. n. 59/2004). Il Consiglio di classe è composto nella scuola dell'infanzia dai docenti delle sezioni dello stesso plesso, nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe, nella scuola secondaria dai docenti di ogni singola disciplina.

Per la legittimità delle deliberazioni del Consiglio di classe è sufficiente che siano elencati i presenti e i votanti, i criteri della decisione, e sia indicato il voto espresso da ciascun membro (CDS sez. III bis, 12 aprile 2005 n. 2656). Essendo il Consiglio di classe in funzione valutativa un Collegio perfetto, in caso di disaccordo e quindi di decisione da adottare a maggioranza mediante votazione su proposte, non è ammessa l'astensione; pertanto tutti i docenti devono votare e il totale dei voti deve coincidere con il totale dei componenti il Consiglio. Anche il Presidente, essendo a tutti gli effetti membro del Consiglio, è tenuto a votare. In caso di parità prevale la proposta a cui ha dato il voto. È inteso che l'esito dello scrutinio e le modalità attraverso le quali si è giunto ad esso saranno verbalizzate con puntualità e cura nel Verbale di scrutinio.

Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola e che svolgono attività o insegnamenti per l'ampliamento dell'offerta, ivi compresi i docenti incaricati delle attività di studio assistito alternativo all'ora di religione cattolica, forniscono preventivamente al Consiglio di classe ovvero al Coordinatore elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno, che sarà verbalizzato, ma non votano. I docenti che svolgono le ore di attività alternativa alla religione cattolica partecipano agli scrutini e forniscono una valutazione numerica, come gli altri docenti. Sia i docenti che svolgono le ore di attività alternativa alla religione che quelli che si occupano dello studio assistito non sono tenuti a partecipare ai consigli di classe periodici, ma devono presenziare agli scrutini quadrimestrali poiché facenti parte a tutti gli effetti del Consiglio di classe.

Allo stesso modo gli alunni della scuola secondaria di primo grado che partecipano a progetti di alternanza scuola/lavoro (di cui al D.L. 15/4/2005 n. 77) saranno valutati dal Consiglio di classe, acquisiti gli elementi di valutazione nelle materie per le quali è possibile esprimere un giudizio.

La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall'articolo 309 del D. L. 16 aprile 1994, n. 297: è comunque espressa senza attribuzione di voto numerico, se è determinata per l'ammissione o meno alla classe successivo diverrà “un giudizio motivato inserito a verbale” ed escluso dal conteggio complessivo.

Nel caso in cui qualche docente fosse impedito a partecipare per motivi giustificati il Dirigente scolastico deve affidare l'incarico di sostituirlo ad altro docente in servizio presso la stessa scuola.

Il Dirigente scolastico può delegare a presiedere il Consiglio di classe un docente che faccia parte dello stesso Organo collegiale. La delega a presiedere il Consiglio risulterà indicata da provvedimento scritto e deve essere inserita a verbale. La partecipazione al Consiglio di classe in funzione valutativa di un esterno renderebbe illegittima qualsiasi deliberazione, il Collaboratore vicario può presiedere il Consiglio solo nel caso in cui egli è già membro del Consiglio stesso o in caso di ufficiale assenza o impedimento del Dirigente scolastico.

3. I DOCUMENTI DELLA VALUTAZIONE

Sono strumenti della valutazione: la scheda personale di valutazione dell'alunno scelta dal Collegio dei docenti tra diverse proposte dell'editoria specializzata o nelle sue versioni informatizzate, l'attestato finale, la certificazione delle competenze (Cfr. **Allegato 1-2-3 scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado**). La scheda di valutazione (pagella) è relativa a ciascun anno scolastico e

contiene i voti per ciascuna disciplina in lettere e in numero arabo – suddivisi per trimestre o quadrimestre – il numero di assenze per ciascuna disciplina, un giudizio analitico finale sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno. L'attestato finale certifica le competenze raggiunte in ciascun anno scolastico, mentre il certificato delle competenze è rilasciato insieme alla pagella della classe quinta e dopo l'esame di terza media.

4. GLI SCRUTINI

Nella **scuola primaria** il passaggio degli alunni della scuola primaria da un biennio didattico al successivo avviene per scrutinio al termine del 1° anno, del 3° anno e del 5° anno e per decisione positiva ed unanime del Consiglio (cfr. artt. 4 e 8 D.L. 19/2/2004 n. 59, art 3 D.L. 137/2008 poi L. 30/10/2008 n. 169). Devono dunque essere evitate le non ammissioni alla classe terza e alla classe quinta. All'interno del biennio, ovvero dalla classe 2^a alla classe 3^a e dalla classe 4^a alla classe 5^a è possibile la non ammissione nelle seguenti condizioni:

- solo in casi eccezionali,
- gli eventuali casi eccezionali devono essere comprovati da specifiche e puntuali motivazioni,
- la non ammissione va assunta con decisione collegiale e unanime dal Consiglio di classe.

Detta valutazione è illustrata con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno. Sono ammessi alla classe successiva gli studenti che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina, arrotondata all'unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5. Per il comportamento restano invece validi gli artt. 412-414 Regio Decreto 26/4/1928 n. 1297.

Nel caso in cui l'ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede ad inserire una specifica nota al riguardo nella scheda di valutazione.

Nella **scuola secondaria di primo grado** la valutazione è regolata dai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 11 del D. Lgs 19/2/2004 n. 59 e dall'art. 2 del D.P.R. n. 122/2009. I docenti dunque effettuano la valutazione biennale ai fini del passaggio al terzo anno, avendo cura di accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi del biennio, valutando altresì il comportamento. Gli stessi, in casi motivati, possono non ammettere l'allievo alla classe successiva all'interno del periodo biennale. Tenendo presente che i tre anni di durata della scuola secondaria di primo grado si articolano *“in un periodo didattico biennale e in un terzo anno, che completa prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura l'orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo”*, la valutazione degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno avviene prioritariamente al termine del biennio didattico e al termine della terza classe.

Qualora il Consiglio di classe decida l'ammissione alla classe successiva di studenti con un massimo di quattro insufficienze non gravi (voto 5) nelle discipline in cui è prevista la prova scritta in sede di esame – atteso che le eventuali insufficienze nelle altre discipline siano state recuperate in qualche modo nel corso dell'ultima parte dell'anno e dunque non compaiano nel computo delle insufficienze –, affiderà al Coordinatore di classe il compito di concordare con la famiglia e con l'alunno il piano di recupero dei debiti formativi predisposto dagli insegnanti (cfr. **Allegato 4**: *“Modulo accordo recupero debiti formativi?”*). In questo caso la scuola provvede ad inserire una specifica nota al riguardo nella scheda di valutazione.

La valutazione periodica e finale nelle singole discipline – così come del comportamento – viene effettuata mediante l'attribuzione di voti numerici in decimi, riportati anche in lettere nei documenti di valutazione degli alunni. Detta valutazione è illustrata con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno.

4.1 Recupero debiti formativi

Il Coordinatore di classe, già a partire dal mese di marzo, comunica per iscritto alla famiglia la qualità e il numero delle carenze educative e didattiche dell'alunno. Detta comunicazione sarà di nuovo formalizzata per iscritto (cfr. **Allegato 5**: *“Modulo comunicazione insufficienze gravi?”*), se persiste o si aggrava, entro la data del 20 maggio. Nel mese di maggio saranno convocate quelle famiglie il cui figlio/a presenta lacune recuperabili con un incremento di lavoro estivo. Verso di esse la scuola formalizzerà un *Patto educativo* nel quale si impegna a fornire agli studenti gli strumenti per un recupero estivo delle carenze; la famiglia e l'allieva/o si impegnano a rivedere la propria preparazione durante

l'estate e a frequentare i corsi di recupero – in orario curricolare o extracurricolare – organizzati dalla scuola all'inizio dell'anno scolastico successivo.

Le valutazioni sufficienti con debito formativo avranno un « * » accanto al voto sul documento di valutazione finale.

4.2 Certificazione delle competenze

Nel primo ciclo dell'istruzione, le competenze acquisite dagli alunni sono descritte e certificate al termine della scuola primaria e, relativamente al termine della scuola secondaria di primo grado, accompagnate anche da valutazione in decimi, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legge. Le certificazioni delle competenze concernenti i diversi gradi e ordini dell'istruzione sono determinate anche sulla base delle indicazioni espresse dall'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione (INVALSI) e delle principali rilevazioni internazionali.

Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e ricerca, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono adottati i modelli per le certificazioni relative alle competenze acquisite dagli alunni dei diversi gradi e ordini dell'istruzione.

Le prove INVALSI – previste dall'art 51.2 del D.L.9 febbraio 2012, n°5 poi L. n. 35/2012 – sono lo strumento per rilevare e misurare periodicamente il livello di apprendimento degli studenti italiani. Esse sono definite a partire dalle indicazioni per il curriculum del Ministero. Si svolgono su tutto il territorio nazionale nella stessa giornata e permettono di confrontare ciascuna scuola con:

- l'intero Paese
 - le macroaree geografiche
 - le singole regioni/province
 - le scuole con stessa tipologia
- Attualmente si prevede la somministrazione di prove oggettive di italiano e matematica.

Le prove sono rivolte agli studenti delle seguenti classi:

- II e V della scuola primaria
- I e III della scuola secondaria di 1° grado. Solo per la classe terza è prevista la valutazione

E' inoltre prevista la somministrazione di un questionario anonimo che serve a raccogliere informazioni sulle caratteristiche degli studenti di una scuola e sul loro contesto familiare.

Tutte le scuole devono effettuare le prove perché obbligatorie.

5. VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO AI FINI DELLA VALUTAZIONE FINALE

Il DPR 122, 2009 (art. 14 c. 7) e la C.M. 20, 2011 dispongono che nella scuola secondaria di primo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, che per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta l'accertamento della frequenza di quest'ultimo ad almeno tre quarti dell'orario annuale di lezione, salvo deroghe per motivati casi eccezionali (**Allegato 2** del "Regolamento di istituto").

Classi	Ore settimanali	Ore annuali (x 33 settimane)	Assenze consentite (25% totale)
Tempo normale	30	990	247,5
Tempo pieno	36	1188	297

Sarà dunque il Consiglio di classe, come organo competente alla valutazione degli apprendimenti che, sulla base dei criteri stabiliti dal Collegio dei docenti, dovrà verificare:

- se il singolo alunno ha superato il limite massimo di assenze consentito,
- in caso affermativo, se le assenze effettuate oltre il limite consentito rientrano nelle deroghe previste dal Collegio dei docenti,
- se le assenze effettuate, non hanno pregiudicato un profitto complessivamente positivo.

Tenuto conto che la finalità di questa norma non è di carattere "restrittiva" o "punitiva" bensì quella di incentivare la massima frequenza a scuola degli studenti e favorire una giusta e coerente valutazione degli stessi, come ben esprime la Nota ministeriale 4/03/2011 n. 20: " non si tratta di un mero

accertamento aritmetico ma di disposizioni che mirano a contrastare comportamenti ascrivibili a disimpegno dalla vita scolastica?

5.1 Per questa ragione la scuola, con l'avvio dell'anno scolastico:

- comunica allo studente e alla sua famiglia il relativo orario annuale e il limite minimo delle ore di presenza complessiva da assicurare per la validità dell'a. s.
- pubblica sull'Albo della scuola le deroghe a tale limite previste dal Collegio dei docenti
- aggiorna periodicamente le famiglie in modo formale, in particolare negli ultimi tre mesi dell'a. s., di modo che abbiano chiara ed informata coscienza della quantità di assenze accumulate dallo studente.

Sono computate come ore di assenza:

- ingressi alla seconda ora di lezione (tranne quelle causate da difficoltà nei trasporti con mezzi pubblici extraurbani documentabili),
- uscite in anticipo (tranne per impegni sportivi a livello agonistico richieste e certificate dall'associazione di appartenenza riconosciuta dal CONI),
- assenze saltuarie per malattia, motivi personale e/o famigliari,
- non partecipazione alle attività didattiche organizzate in ore curricolari (Educazione motoria).

Non sono computate come ore di assenza:

- la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel POF e/o approvati dal Consiglio di classe),
- la partecipazione ad attività di orientamento,
- la partecipazione ad esami di certificazione esterna o concorsi .

Si considerano assenze che possono consentire di derogare ai limiti sopra riportati:

- assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto dal medico del SSN,
- assenze continuative o ricorrenti per gravi motivi di salute certificati dal medico curante,
- assenze per terapie e/o cure programmate e documentabili,
- assenze dovute a imprevedibili ed eccezionali motivi familiari,
- assenze per impegni sportivi a livello agonistico (alunni facenti parte di squadre di calcio, pallacanestro, ecc.) certificati dall'associazione sportiva di appartenenza riconosciuta dal CONI.

Il Consiglio di classe, presa visione delle valutazioni nelle singole discipline, delle deroghe eventualmente concesse alla presenza scolastica, con specifica e motivata delibera, decide se queste non hanno pregiudicato un profitto complessivamente positivo.

6. Esame di Stato conclusivo del primo ciclo dell'istruzione

L'ammissione all'esame di Stato è disposta dal Consiglio di classe, previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico, nei confronti dell'alunno che ha conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Il giudizio di idoneità è espresso dal Consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'allievo nella scuola secondaria di primo grado, corredato da una breve descrizione analitica.

All'esito dell'esame di Stato concorrono gli esiti delle prove scritte e orali e l'esito della prova scritta nazionale. I testi di quest'ultima sono scelti dal Ministro tra quelli predisposti annualmente dall'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione (INVALSI).

L'esito dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo è espresso secondo le modalità previste dall'articolo 185, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 3,

comma 3-bis, del decreto legge. Il voto finale è costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel giudizio di idoneità, arrotondata all'unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5. Ai candidati che conseguono il punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da parte della Commissione esaminatrice con decisione assunta all'unanimità.

Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola, ai sensi dell'articolo 96, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

6.1 Prove scritte d'esame

Le prove scritte per l'Esame di Stato al termine del primo ciclo continuano a riguardare, come per il passato, l'italiano, la matematica e le lingue straniere.

Per gli alunni con disabilità sono predisposte prove di esame, comprensive della prova a carattere nazionale INVALSI, specifiche per gli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

Le prove sono adattate, ove necessario, in relazione al piano educativo individualizzato, a cura dei docenti componenti la Commissione. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza.

Le prove dell'esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico necessario.

I candidati con disturbi specifici di apprendimento, di cui alla legge n. 170/2010, possono utilizzare per le prove scritte gli strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato (PDP) o da altra documentazione, redatta ai sensi dell'art. 5 del D.M. 12 luglio 2011. Analoga attenzione sarà posta per i candidati con Bisogni Educativi Specifici. In entrambi i casi la Commissione esaminatrice, in fase preliminare, avrà cura di segnalare ed illustrare le singole situazione e concordare le modalità operative della sessione d'esame.

È possibile prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo svolgimento dell'esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio. I candidati possono usufruire di dispositivi per l'ascolto dei testi della prova registrati in formato "Mp3".

Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la commissione può prevedere, in conformità con quanto indicato dal citato decreto ministeriale, di individuare un proprio componente che possa leggere i testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico. In particolare, si segnala l'opportunità di prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento della prove scritte, con particolare riferimento all'accertamento delle competenze nella lingua straniera, di adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma.

Al candidato può essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti utili nello svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove.

6.2 Prova scritta a carattere nazionale

La prova scritta a carattere nazionale è volta a verificare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti dagli studenti nelle discipline di studio individuate appositamente da specifica direttiva ministeriale. I testi relativi alla suddetta prova sono scelti dal Ministro, tra quelli predisposti dall'INVALSI, e inviati alle istituzioni scolastiche interessate. Poiché tale prova concorre alla valutazione complessiva dell'allievo che sostiene l'esame di Stato è evidente la responsabilità delle scuole. In quanto soggetti istituzionali, esse sono chiamate a far sì che lo svolgimento della prova stessa avvenga nella massima regolarità e in modo da garantire risultati oggettivi e attendibili.

La prova scritta nazionale, in quanto rilevazione della qualità degli apprendimenti nell'intero Paese, viene analizzata secondo griglie di correzione fornite direttamente dall'INVALSI.

6.3 Prove scritte delle lingue comunitarie

L'insegnamento della seconda lingua comunitaria, giunto ormai a sistema in modo generalizzato e consolidato, è oggetto di autonoma valutazione mediante l'effettuazione di prova scritta.

Le commissioni d'esame, nella loro funzione organizzativa, possono stabilire se svolgere le due prove scritte per le lingue comunitarie in un unico giorno o in due giorni distinti, ferma restando l'opportunità che tali prove si svolgano separatamente e siano oggetto di autonoma valutazione.

La necessità di adottare su tutto il territorio nazionale criteri di valutazione omogenei è del resto richiesta dal D.P.R. n. 122/2009, che ha introdotto nuove modalità di valutazione anche con riferimento all'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo.

Resta fermo che quanto sopra indicato non riguarda le situazioni di quegli studenti che si avvalgano delle ore di seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per il potenziamento della lingua italiana. In tal caso, ovviamente, la seconda lingua comunitaria non è oggetto di prova di esame.

I candidati con disturbo specifico di apprendimento (DSA) che, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del DM 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e, e che sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate al solo rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 323/1998. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato unicamente nell'attestazione e non nei tabelloni affissi all'Albo dell'Istituto.

Per i candidati con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e, la commissione sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva delle prove scritte. La commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva, che ha luogo nei giorni destinati allo svolgimento delle prove scritte di lingua straniera, al termine delle stesse, o in un giorno successivo, purché compatibile con il calendario delle prove orali.

6.4 Colloquio pluridisciplinare

Il colloquio pluridisciplinare, condotto collegialmente alla presenza dell'intera sottocommissione esaminatrice, verte sulle discipline di insegnamento dell'ultimo anno (escluso l'insegnamento della religione cattolica), consentendo a tutte le discipline di avere giusta considerazione.

Il colloquio è finalizzato a valutare non solo le conoscenze e le competenze acquisite, ma anche il livello di padronanza di competenze trasversali (capacità di esposizione e argomentazione, di risoluzione dei problemi, di pensiero riflessivo e critico, di valutazione personale, ecc.). Al colloquio interdisciplinare è attribuito un voto espresso in decimi.

Occorre anche tener presente, in particolare, che il colloquio pluridisciplinare deve essere adeguato ai livelli cognitivi dello studente e non una mera sommatoria di interrogazioni disciplinari.

Criteri per la conduzione del colloquio pluridisciplinare.

1. La commissione esaminatrice assumerà tutti i possibili accorgimenti per mettere i candidati a proprio agio, in modo che la prova d'esame non sia viziata da reazioni emotive e permetta agli alunni di esprimersi al meglio delle loro possibilità.
2. Il colloquio prenderà il via dall'argomento o materia indicato dall'esaminato.
3. Si passerà quindi ad operare collegamenti con altre discipline che, per contenuto o procedimento metodologico, abbiano attinenza con l'argomento iniziale e con quelli via via trattati.
4. Sarà il candidato stesso a volgere la propria esposizione nelle direzioni che più riterrà opportune. Ciò non esclude che gli esaminatori possano intervenire con richieste tendenti sia ad ottenere chiarificazioni e approfondimenti, sia a volgere l'esposizione verso tematiche sulle quali si intenda saggiare la preparazione del candidato. Tutti gli argomenti elencati nei programmi d'esame potranno essere oggetto di discussione.
5. E' preferibile che gli esaminatori interloquiscano col candidato solo sugli argomenti da essi stessi insegnati. Questo per evitare che vengano affrontati aspetti che nel corso dell'anno non sono stati fatto oggetto di specifica riflessione e per non disorientare l'esaminato con discorsi dal taglio inconsueto.

6. Qualora il candidato si dimostri incapace di procedere autonomamente nella propria esposizione, o qualora questa rischi di scadere in esercizio mnemonico, saranno gli esaminatori a rivolgergli domande rispondendo alle quali il candidato possa dar prova del proprio livello di maturità. Il colloquio, in caso di candidato in forte difficoltà, potrà consistere anche soltanto nel rispondere a quesiti strutturati in modo tale da richiedere risposte brevi e non particolarmente articolate.
7. Non necessariamente il colloquio dovrà riguardare tutte le materie e coinvolgere tutti gli insegnanti. Si cercherà di dar spazio maggiore alle discipline per cui non sono previste prove scritte.
8. All'alunno è data facoltà di avvalersi di una mappa concettuale per una proposta di colloquio, concordata con i docenti.
9. Per gli alunni H e DSA si seguiranno le modalità di conduzione degli esami suggerite dai singoli consigli di classe. La loro prova potrà essere valutata con un giudizio anche difforme dalla traccia di giudizio adatta ai restanti alunni.

6.5 Esito dell'esame

L'esito dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo "è espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno" (DPR n. 122/2009).

Per media dei voti deve intendersi la media aritmetica, dovendosi attribuire a tutte le prove d'esame il medesimo rilievo. Si esclude pertanto ogni possibilità di ricorrere alla media ponderata.

Al riguardo, si ricorda che tutti gli allievi ammessi all'esame di Stato hanno già conseguito nello scrutinio finale almeno un voto di sufficienza nelle diverse discipline. È pertanto cura precipua della commissione e delle sottocommissioni d'esame far sì che il voto conclusivo sia il frutto meditato di una valutazione collegiale delle diverse prove e del complessivo percorso scolastico dei giovani candidati. Occorre quindi evitare possibili appiattimenti, che rischierebbero di penalizzare potenziali "eccellenze" e di evidenziare i punti di forza nella preparazione dei candidati, anche in funzione orientativa rispetto al proseguimento degli studi.

6.6 Certificazione delle competenze

La certificazione delle competenze va espressa mediante descrizione analitica dei diversi traguardi di competenza raggiunti, accompagnata da valutazione in decimi, ai sensi dell'articolo 8, c. 1, del Decreto n. 122/2009.

Al riguardo, si fa presente che i descrittori analitici, formulati solitamente in modo narrativo, si distinguono in livelli diversi di padronanza della competenza, che partono da un livello base fino all'eccellenza. Possono costituire riferimenti funzionali per le scuole il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, che prevede sei livelli di padronanza, utilizzabile tanto per le lingue straniere quanto per la lingua italiana, nonché i Quadri di riferimento elaborati dall'INVALSI per la prova nazionale.

6.7 Pubblicazione dei risultati

L'esito positivo dell'esame, con l'indicazione della votazione complessiva conseguita, è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo della scuola sede della commissione.

L'indicazione "ESITO POSITIVO" deve essere utilizzata anche per gli alunni con disabilità che non conseguono la licenza, ma il solo attestato di credito formativo.

In caso di mancato superamento dell'esame, le istituzioni scolastiche adottano idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie dei candidati; nell'albo della scuola l'esito viene pubblicato con la sola indicazione di "ESITO NEGATIVO", senza alcuna indicazione di voto.

Per i candidati con piano educativo individualizzato (PEI) che abbiano sostenuto prove differenziate non deve esservi menzione di tali prove nei tabelloni affissi all'albo della scuola.

6.8 Valutazione degli alunni con disabilità

L'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo e l'esame medesimo restano disciplinati dall'articolo 11, commi 4-bis e 4-ter, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, come integrato

dall'articolo 1, comma 4, del decreto legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176.

L'ammissione all'esame di Stato è disposta, previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico, nei confronti dell'alunno che ha conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Il giudizio di idoneità è espresso dal Consiglio di classe in decimi considerando il percorso scolastico compiuto dall'allievo nella scuola secondaria di primo grado.

6.9 Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA)

Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati gli strumenti compensativi e dispensativi ritenuti più idonei (cfr. **Allegato 4**: “*Richiesta strumenti compensativi e dispensativi?*”. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

6.10 Griglie per la valutazione d'Esame

Indicatori e descrittori per la formulazione del giudizio globale di ammissione all'esame di stato

GLOBALE DI AMMISSIONE ALL' ESAME DI STATO - Voto	<i>Valutazione finale</i>
SOCIALIZZAZIONE	
9 - 10	L'alunno nel corso dell'anno ha mantenuto rapporti collaborativi con i compagni e con gli insegnanti
8	L'alunno ha continuato ad avere rapporti positivi con i compagni e con gli insegnanti
7	L'alunno è riuscito ad inserirsi positivamente nella classe
6	L'alunno ha superato le difficoltà incontrate nell'inserirsi in classe
ATTENZIONE	
9 - 10	Ha mostrato una attiva attenzione verso l'attività scolastica
8	Ha mostrato proficua attenzione verso l'attività scolastica
7	Ha mostrato attenzione verso l'attività scolastica
6	Ha mostrato limitata attenzione verso l'attività scolastica
PARTECIPAZIONE	
9 - 10	alla quale ha partecipato in modo costruttivo
8	alla quale ha partecipato in modo proficuo
7	alla quale ha partecipato in modo adeguato
6	alla quale ha partecipato in modo superficiale - saltuario
IMPEGNO	
9 - 10	e con un impegno rigoroso / responsabile

8	e con un impegno continuo / regolare / costante
7	e con un impegno non sempre continuo / regolare / costante
6	e con un impegno (non ancora) adeguato alle sue possibilità
e con un impegno maggiore / minore/ superficiale rispetto al 1° quadrimestre	
METODO DI LAVORO	
10	Ha organizzato ed eseguito il lavoro con autonomia e creatività
9	Ha organizzato il lavoro autonomamente
8	Ha organizzato (quasi sempre) il lavoro autonomamente (anche se lo ha eseguito con poca precisione)
7	E' diventato più autonomo nell'organizzare e nell'eseguire il lavoro
6	Ha organizzato ed ha eseguito il lavoro talvolta con insicurezza
6	Ha incontrato ancora difficoltà nell'organizzare e nell'eseguire il lavoro (per cui è stato necessario il supporto dell'insegnante)
COMPRENSIONE	
10	Comprende con sicurezza i vari linguaggi in modo completo e approfondito
9	Comprende con sicurezza i vari linguaggi
8	Comprende con chiarezza i vari linguaggi
7	Comprende sostanzialmente i vari linguaggi
6	Comprende in maniera superficiale i vari linguaggi
6	Comprende ancora parzialmente i vari linguaggi
6	Comprende ancora con (notevoli) difficoltà i vari linguaggi
PRODUZIONE- COMUNICAZIONE	
10	e comunica con proprietà e in maniera articolata
9	e comunica con organicità e correttezza
8	e comunica correttamente con chiarezza
7	e comunica ancora in modo semplice (ma chiaro)
6	e comunica in modo incerto / poco chiaro / essenziale

Griglia dei criteri per la valutazione della prova scritta di italiano

	DESCRITTORI	RISULTATI RICONTRATI	VOTO
PERTINENZA	Organizzazione e coerenza espositiva	L'elaborato è perfettamente congruo alla traccia data. Le informazioni sono ordinate in modo efficace secondo un criterio funzionale al tipo di testo.	10
		La traccia data è stata rispettata, le idee si succedono con chiarezza e ordine logico.	9
		Ha rispettato la traccia data. Ha mantenuto	8

		ordine nell'esposizione delle idee, ci sono poche lievi incoerenze.	
		Ha rispettato in modo semplice la traccia data. Idee esposte in modo lineare.	7
		Presenta le idee in modo lineare, con poche incoerenze o ripetizioni di concetti.	6
		Non tutte le richieste sono state rispettate. Si evidenziano diverse incoerenze.	5
		Si coglie solo in modo globale il filo del discorso.	4
RICCHEZZA DEI CONTENUTI	Creatività e ricchezza di contenuti	Il lavoro presenta completezza creativa, sono presenti riflessioni personali e/o argomentazioni approfondite. L'elaborato è ampio e ricco.	
		L'elaborato presenta una certa originalità e ricchezza di contenuto.	9
		Il testo presenta un impianto abbastanza articolato. Sono presenti osservazioni personali e semplici argomentazioni.	8
		Il testo ha una semplice struttura ideativa.	7
		Nel testo alcune riflessioni sono poco ampliate o presentano luoghi comuni.	6
		I contenuti sono poco sviluppati	5
		Il testo presenta una struttura ideativa confusa e poco elaborata.	4
CORRETTEZZA GRAMMATICALE E LESSICALE	Correttezza morfosintattica	Le frasi sono ben articolate, corrette, con uso appropriato della subordinazione.	10
		I periodi sono abbastanza articolati, corretti, formulati in modo scorrevole.	9
		Le strutture morfosintattiche sono usate in modo globalmente corretto. Sono presenti poche incoesioni di lieve entità.	8
		Le strutture morfosintattiche sono usate in modo semplice, prevale la paratassi.	7
		Semplici strutture morfosintattiche, con occasionali incoesioni.	6
		Qualche incoesione, errori ortografici e/o d'interpunzione.	5
		Frequenti incoesioni, errori ortografici e/o d'interpunzione.	4
	Uso del lessico	Il lessico è usato con competenza, efficacia e varietà di scelta.	10
		Il lessico è appropriato, adeguato alla forma espressiva	9
		Il lessico è appropriato e semplice, a tratti più specifico e curato.	8
		Il lessico è appropriato ma semplice	7
		Si esprime con un lessico comprensibile all'interno del vocabolario di base.	6
		L'uso del lessico è generico, presenta alcune ripetizioni e/o incongruenze	5

Griglia di valutazione prova scritta di Lingua inglese/francese

COMPOSIZIONE DI UNA LETTERA PERTINENZA DELLA TRACCIA	VALUTAZIONE NUMERICA
Completa e variata	10
Completa	9
Adeguate	8
Globale	7
Accettabile	6
Generica	5
Insufficiente	4
USO DELLA FUNZIONI E DEGLI STILI LINGUISTICI DELLA LETTERA	VALUTAZIONE NUMERICA
Completo e appropriato	10
Completo	9
Adeguate	8
Positivo	7
Parziale	6
Limitato	5
Inadeguato	4

ORGANIZZAZIONE DEL DISCORSO IN MODO LOGICO E STRUTTURALMENTE CORRETTO	VALUTAZIONE NUMERICA
Completa e originale	10
Completa	9
Adeguate	8
Positiva	7
Semplice	6
Parziale	5
Confusa	4

Griglia di valutazione prova scritta di lingua inglese/francese

QUESTIONARIO RELATIVO AD UN BRANO COMPrensIONE DELLE DOMANDE	VALUTAZIONE NUMERICA
Con operazioni di inferenza	10
Completa	9
complessiva	8
Positiva	7
Sufficiente	6
Essenziale	5
Parziale	4
RIELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI	VALUTAZIONE NUMERICA
Chiara e pertinente	10
Chiara	9
Complessivamente corretta	8
Buona	7
Semplice	6
Limitata	5
Carente	4

USO E STRUTTURE DEL LESSICO	VALUTAZIONE NUMERICA
Pienamente adeguato e corretto	10
Appropriato e corretto	9
Chiaro e corretto	8
Chiaro e abbastanza corretto	7
Globalmente comprensibile	6
Incerto	5
Insufficiente	4

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI MATEMATICA

CONOSCE ED APPLICA REGOLE E PROCEDIMENTI IN MODO	Esatto, ordinato, completo, originale / creativo / personale	9 - 10
	Esatto, ordinato	8
	Esatto	7
	Approssimativo, parziale	6
	Incompleto, inesatto, errato, confuso	4 - 5
RISOLVE I PROBLEMI	Con sicurezza e precisione	9 - 10
	Con buona sicurezza	8
	Con discreta sicurezza	7
	In modo incerto e superficiale	6
UTILIZZA SIMBOLI E TERMINI SPECIFICI IN MODO	Con molta difficoltà	4 - 5
	Appropriato e con precisione	9 - 10
	Adeguato	8
	Abbastanza adeguato	7
	Approssimativo	6
	Confuso	4 - 5

Griglia di valutazione del colloquio orale

INDICATORI	GIUDIZI MOTIVATI	VOTO
1. Nell'esposizione degli argomenti ha dimostrato una conoscenza	ampia e approfondita, sicura, ben organizzata ed efficace dei vari contenuti e la capacità di saperli rielaborare criticamente.	10
	completa e approfondita dei vari contenuti e la capacità di saperli rielaborare esprimendo giudizi personali pertinenti.	9
	completa e accurata dei vari contenuti e la capacità di esprimere giudizi adeguati.	8
	una discreta conoscenza dei vari contenuti, con una semplice rielaborazione personale.	7
	essenzialmente corretta ma piuttosto manualistica e ripetitiva dei vari contenuti; l'alunno ha mostrato difficoltà nell'esprimere giudizi personali.	6
	superficiale dei vari contenuti; l'alunno ha mostrato molta	5

	difficoltà nell'esprimere giudizi personali	
	carente e incompleta; l'alunno non sa esprimere giudizi personali.	4
2. E' riuscito a compiere collegamenti interdisciplinari	rigorosi e significativi.	10
	precisi e pertinenti.	9
	abbastanza sicuri.	8
	sostanzialmente opportuni e coerenti.	7
	semplici ma adeguati	6
	incerti e non sempre coerenti	5
	forzati, confusi e inadeguati.	4
3. L'esposizione è stata	ricca, fluida e ben organizzata, con sicura e piena padronanza della terminologia specifica.	10
	chiara e scorrevole, con una buona proprietà di linguaggi specifici.	9
	ordinata e con una discreta acquisizione dei linguaggi specifici.	8
	articolata in modo semplice ma con una più che sufficiente acquisizione dei linguaggi specifici.	7
	articolata in modo semplice e con una terminologia specifica essenziale.	6
	articolata con un linguaggio piuttosto povero e ripetitivo.	5
	articolata con un linguaggio povero, improprio e inadeguato.	4